

IL FILO D'ARIANNA

Suggerimenti per districarsi nel labirinto della vita quotidiana

LECITA LA TELECAMERA INSTALLATA SUL PIANEROTTOLO DI CASA

L'installazione di una telecamera sul muro vicino alla porta d'ingresso della propria abitazione, non configura alcun reato anche se non inquadra solo lo spazio antistante, ma parte del pianerottolo e della rampa di scale da cui è possibile accedervi. In tal modo ha sancito la Corte di Cassazione (Sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017) che, confermando quanto deciso dai giudici della Corte d'Appello di Palermo, ha chiarito che l'installazione di una telecamera non puntata direttamente sulla porta di altri condomini, ma su parte del ballatoio e delle scale d'accesso, non interferisce illecitamente nella sfera di vita privata del vicino.

La tutela riservata alla sfera privata della persona, è quella che trova esplicitazione nei luoghi ben individuati dall'articolo 614 del Codice Penale, quali l'abitazione, i luoghi di privata dimora e le appartenenze di esse, da intendersi come gli ambienti dove un soggetto svolge la sua vita privata in modo da sottrarla a ogni possibile ingerenza esterna, indipendentemente dalla sua presenza. L'oggetto giuridico della tutela presuppone, pertanto, uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, tanto nel senso che nessuno possa accedervi senza il consenso del titolare di tale diritto, quanto nel senso che sia destinato a rimanere riservato tutto ciò che avviene in quello stesso spazio. Alla descritta nozione, certamente, non possono essere ricondotte le scale di un condominio, né i pianerottoli delle scale condominiali in realtà, per loro natura e funzione, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e, di conseguenza, le immagini eventualmente ivi riprese non sono suscettibili di alcuna tutela.



RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PERMANENTE (NON PATRIMONIALE): NON PIÙ CONSENTITO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ NON SUSCETTIBILI DI ACCERTAMENTO CLINICO STRUMENTALE

Risolviendo un'ormai lunga diatriba giurisprudenziale che vedeva, di volta in volta, necessari o meno gli accertamenti medico legali supportati da indagini strumentali, al fine di poter liquidare il danno biologico (non patrimoniale) subito a seguito d'incidente stradale, è recentemente intervenuta la "Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza" dello scorso 4 agosto (Legge n. 124/2017). Sebbene, proprio di recente, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 18773/2016) avesse lasciato piena libertà nella scelta del metodo per l'accertamento delle lesioni, la nuova normativa sulla Concorrenza ha in parte escluso ogni discrezionalità. Il Legislatore ha infatti modificato il cosiddetto Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 2009 del 7/09/2005) e, superando ogni possibilità d'interpretazione, ha esplicitamente sancito (Art. 139) che i danni non patrimoniali per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli, possono essere risarciti unicamente secondo le condizioni e i parametri fissati dal decreto stesso. Per quanto poi riguarda il danno biologico permanente, da intendersi quale lesione all'integrità psico-fisica della persona che possa incidere sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita del danneggiato, la nuova disciplina impone l'impossibilità di risarcimento se non riscontrabile mediante accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero "visivo" con riferimento a lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di particolari strumentazioni.

Claudio Minolfi

